

AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI



Procedure autorizzative - testo di approfondimento

Assessorato dell'industria
Direzione generale dell'industria
Servizio energia ed economia verde
Settore strutture e infrastrutture energetiche, autorizzazioni uniche



SOMMARIO

PREMESSA	4
Obiettivi e finalità del documento	4
PROCEDURE AUTORIZZATIVE	5
DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURE AUTORIZZATIVE	7
COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN EDILIZIA LIBERA	8
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (DILA)	9
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)	10
AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)	12
AREE IDONEE E SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER GLI IMPIANTI IVI LOCALIZZATI	15
REGIMI AUTORIZZATIVI APPLICABILI PER TECNOLOGIA	17
REGIMI AUTORIZZATIVI PER ALTRE SOLUZIONI TECNICHE CONNESSE A FER.20	
FONTI ENERGIE RINNOVABILI (FER)	21
Fotovoltaico	21
Eolico (on-shore)	23
Idroelettrico	25
Geotermoelettrico	26
Biomasse e Biogas	27
AU - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	29
CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA	29
CHECKLIST	29
ONERI ISTRUTTORI	29
AU RAS LINEE GUIDA AU FER E NORMATIVA	31
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	31
AU RAS MODULI E SCHEDE	32
SCHEDE ISTANZE SUAPEE	32
ELENCO ELABORATI (EE)	32
SCHEDE SINTETICA INTERVENTO (SI)	32
PIANO PARTICELLARE (PP)	33
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (PPE)	33
ELENCO AMMINISTRAZIONI COMPETENTI (AC)	33
ELEMENTI NECESSARI RICHIESTI DALLE AMMINISTRAZIONI/ENTI	
COMPETENTI	33
MODULISTICA SUAPEE	34



SCHEDE PER ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.....	34
CONTATTI.....	34



PREMESSA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è presentata al Servizio Energia ed Economia Verde tramite la piattaforma regionale Sportello Unico per le Attività Produttive, Edilizie e per le autorizzazioni Energetiche ([SUAPEE](#)), secondo le Linee Guida per l'Autorizzazione Unica (AU).

Obiettivi e finalità del documento

Il presente documento mira a proporre una struttura di contenuti esplicativi, complementari alle "Linee Guida per l'Autorizzazione Unica", da inserire nel portale SUAPEE allo scopo di guidare il proponente nell'individuazione dell'iter procedurale più adatto al caso in esame e facilitare i rapporti tra Operatori del settore e Pubblica Amministrazione.



PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione e all'esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili sono semplificate dalle attuali disposizioni normative e variano in base alla tipologia di impianto, alla potenza elettrica installata, all'ubicazione, alla presenza di vincoli esistenti nell'area.

Le procedure autorizzative sono individuate e regolate ai sensi del [D.Lgs. n. 28/2011](#)¹ e ss.mm.ii., diversificate in funzione di alcuni parametri secondo un criterio di proporzionalità:

- **Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera**, di cui all'Art. 6, comma 11;
- **Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)**, di cui all'Art. 6-bis;
- **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**, di cui all'Art. 6;
- **Autorizzazione Unica** di cui all'Art. 5.

La DILA può essere utilizzata per specifiche modificazioni a impianti con autorizzazione regionale, ma anche per realizzare ex novo determinate tipologie di fotovoltaico. La PAS e la Comunicazione preventiva, laddove permesse per l'intervento proposto, hanno valore di autorizzazioni energetiche e edilizie. A meno di espresse eccezioni normative (limitate solo ad alcune fattispecie) si richiede comunque il rispetto dei piani comunali o regionali e l'acquisizione dei nullaosta specifici. Ad es., se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico, idrogeologico o altro) dovranno di norma essere acquisiti i nullaosta corrispondenti.

Per gli impianti più impattanti è prevista una **Autorizzazione Unica energetica**, rilasciata dalla Regione o dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW termici e per impianti off-shore), in cui confluiscono tutti gli atti necessari a costruire sia l'impianto che le opere connesse, compreso il permesso di costruzione e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

In base alla tipologia, alla potenza installata ed all'ubicazione, i progetti di impianti possono essere sottoposti a **verifica di assoggettabilità** o a **valutazione di impatto ambientale** ([D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)), statale o regionale in funzione dell'intervento.

Si evidenzia come l'evoluzione della Normativa di settore sia volta a semplificare l'iter per la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile, sino ad ampliare la casistica di **Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio**.

Il D.L. 13/2023, Art. 47, ha introdotto nel D.Lgs. 199/2021 l'Art. 22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici), recante le condizioni per

¹ Inserito [link](#) a [normattiva.it](#), in quanto in Gazzetta Ufficiale il [D.Lgs. n. 28/2011](#) non risulta aggiornato secondo [D.L. n. 13/2023](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 Aprile 2023, N. 41](#) – *Esempio*: Periodi soppressi in Art. 6, comma 9-bis.



*l'installazione di **impianti fotovoltaici su terra**: “L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata **attività di manutenzione ordinaria** e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.”*

Per gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria ricadenti nell'art 22-bis del D.Lgs. 199/2021, il proponente presenta all'Amministrazione regionale una **scheda sintetica** con i dati dell'impianto e la geolocalizzazione degli interventi (shapefile).

Si riporta nel seguito un diaframma di flusso che individua l'iter autorizzativo per gli interventi proposti.



DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURE AUTORIZZATIVE



Figura 1 Diagramma di flusso procedimenti autorizzativi



NOTA: Attualmente il **PAUR REGIONALE** non include il provvedimento AU, nonostante sia previsto da normativa nazionale; ad oggi il provvedimento autorizzatorio è solo Ambientale, ai sensi della L.R. n. 2/2021 Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN EDILIZIA LIBERA

Gli interventi di minore complessità sono soggetti, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 del [D.Lgs. n. 28/2011](#), alla sola comunicazione al Comune, nelle modalità già previste ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili adottate con [D.M. 10 settembre 2010](#) ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del [D.Lgs. n. 387/2003](#).

L'articolo 12, comma 10 del [D.Lgs. n. 387/2003](#) prevedeva l'approvazione, in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del **procedimento unico di autorizzazione** disciplinato dal medesimo articolo 12. Le linee guida, oltre a dettare una disciplina uniforme sul territorio nazionale del procedimento unico, stabiliscono anche le modalità con cui devono essere comunicati alle amministrazioni comunali gli interventi non soggetti ad autorizzazione o ad altra procedura amministrativa.

L'articolo 7-*bis* del [D.Lgs. n. 28/2011](#) prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – [ARERA](#)), di **modelli unici per l'effettuazione della comunicazione** oltre che ai Comuni anche ai gestori di rete ed al Gestore dei sistemi energetici ([GSE](#)), in luogo dei modelli eventualmente da questi predisposti. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, la norma prevede che il modulo contenga esclusivamente:

- dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, indirizzo dell'immobile e descrizione sommaria dell'intervento;
- dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Qualora sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, l'articolo 7- *bis* del [D.Lgs. n. 28/2011](#) prevede che l'interessato possa allegarli alla comunicazione o richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, integrando la documentazione necessaria allo scopo. Il Comune provvede entro i successivi 40 giorni. Decorso tale termine, la norma prevede l'applicazione dell'articolo 20, comma 5-*bis* del DPR n. 380/2001, nel frattempo abrogato con [D.Lgs. n. 127/2016](#), nel quale era prevista l'indizione da parte dello sportello unico di una conferenza di servizi per l'espressione dei pareri da parte delle



amministrazioni interessate e l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base di essi.

In attuazione dell'articolo 7-*bis* del [D.Lgs. n. 28/2011](#), sono stati approvati modelli unici impiegabili rispettivamente:

- per gli **impianti fotovoltaici integrati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici** ([D.M. 15 maggio 2015](#) e, successivamente, [D.M. n.297 del 2 agosto 2022](#));
- per gli impianti di **microgenerazione** ad alto rendimento o alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo ([D.M. 16 marzo 2017](#)).

In base all'articolo 27, comma 20 della [legge n. 99/2009](#), infatti, l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione (unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe) sono assoggettate alla sola comunicazione.

Si rinvia alla sezione REGIMI AUTORIZZATIVI APPLICABILI PER TECNOLOGIA dedicata agli impianti alimentati da ciascuna fonte il dettaglio degli altri progetti sottoposti a semplice comunicazione.

Una norma comune a tutte le fonti, prevista all'articolo 6, comma 11, del [D.Lgs. n. 28/2011](#) consente a Regioni e Province autonome di estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a **50 kW**, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (DILA)

Alcuni impianti da fonti rinnovabili e determinate modifiche agli impianti esistenti sono realizzabili previa **dichiarazione di inizio lavori asseverata**, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del [D.Lgs. n. 28/2011](#).

In tal caso, il comma 4 indica nel proprietario dell'immobile o in chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse il soggetto titolato a presentare al Comune una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

L'articolo 6-*bis* individua, al comma 1, le modifiche a progetti autorizzati e impianti esistenti realizzabili mediante DILA in relazione ai quali non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di altri atti di assenso. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, siano proposte varianti consistenti in interventi sottoponibili a DILA, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui sopra. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo



e di ogni altra valutazione già avviata sul progetto originariamente presentato, ivi incluse quelle ambientali.

L'articolo 5, comma 3 del [D.Lgs. n. 28/2011](#) prevede poi che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle sottoponibili a PAS. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a DILA.

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall'articolo 6, commi da 1 a 10 del [D.Lgs. n. 28/2011](#). La norma prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenti al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, l'istanza è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.

Il Comune, in base all'articolo 6, comma 4, ove entro 30 giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il Consiglio dell'Ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. In caso contrario, decorso il termine di 30 giorni, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita. In tal caso, l'articolo 6, comma 7-bis, introdotto con [D.L. n. 13/2023](#), prevede che l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmetta la copia della dichiarazione trasmessa per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.



Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nel caso in cui siano richiesti atti di assenso riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per il loro rilascio. Il Comune vi provvede direttamente, entro i termini previsti per il loro rilascio, se rientrano nella propria competenza.

Qualora, invece, l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi. Il termine di 30 giorni di cui sopra è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (art. 6, comma 7).

La realizzazione dell'intervento deve essere completata, in base all'articolo 6, comma 6, entro 3 anni dal perfezionamento della PAS. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

Ultimato l'intervento, il progettista/tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Per una disamina degli interventi sottoposti a PAS si rinvia alla sezione REGIMI AUTORIZZATIVI APPLICABILI PER TECNOLOGIA dedicata agli impianti alimentati da ciascuna fonte.

Una norma comune a tutte le fonti rinnovabili, prevista all'articolo 6, comma 9, consente alle Regioni e alle Province autonome l'estensione della soglia di applicazione della procedura agli impianti di potenza nominale fino ad **1 MW elettrico**, definendo i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'Autorizzazione Unica.



AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)

L'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'articolo 12 del [D.Lgs. n. 387/2003](#) è rilasciata dall'amministrazione procedente per progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli interventi di modifica, variante, potenziamento, rifacimento totale/parziale e riattivazione, voltura, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Gli impianti con potenza maggiore o caratterizzati da una maggiore complessità (ad esempio per gli impatti potenziali sul territorio derivanti dalla loro localizzazione) sono infatti realizzati previo **procedimento di AU** ai sensi dell'articolo 5 del [D.Lgs. n. 28/2011](#), unitamente alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Sono soggette ad AU anche le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il procedimento di AU è organicamente disciplinato dall'articolo 12 del [D.Lgs. n. 387/2003](#) - a cui il citato articolo 5 del [D.Lgs. n. 28/2011](#) rinvia - e dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con [D.M. 10 settembre 2010](#), adottate in attuazione del medesimo articolo 12, comma 10.

La disciplina del procedimento di AU è stata di recente modificata dall'articolo 47 del [D.L. n. 13/2023](#).

Con il medesimo titolo sono autorizzati:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

L'autorizzazione è rilasciata:

- dalla **regione**
- dalle **province** delegate dalla regione, ovvero,
- per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW termici, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**;
- per gli impianti **off-shore**, incluse le opere di connessione alla rete, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



L'autorizzazione comprende:

- le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del [D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#). (verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di impatto ambientale-VIA);
- il rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo, nel caso di impianti *off-shore*;
- il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque, in caso di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.

L'autorizzazione inoltre:

- costituisce, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico**;
- può essere chiesta unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità e all'apposizione del vincolo preordinato **all'esproprio**, nei casi previsti dalla normativa vigente ([DPR 327/2001](#)).

Gli impianti di produzione di energia elettrica – ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del [D.Lgs. n. 387/2003](#) – possono essere ubicati anche in **zone classificate agricole** dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di **sostegno nel settore agricolo**, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

L'autorizzazione deve contenere l'obbligo alla **rimessa in pristino dello stato dei luoghi** a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

La normativa prevede che l'amministrazione competente per il rilascio dell'AU sia oggi il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero la Regione**, a seconda della potenza e della tipologia dell'impianto da installare.

In particolare, l'Amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza termica installata inferiore ai 300 MW_t, ai sensi dell'articolo 12 del [D.Lgs. n. 387/2003](#), è la **Regione Autonoma della Sardegna**, e nello specifico il **Servizio Energia ed economia verde della Direzione Generale dell'Industria**.

L'Autorizzazione Unica viene rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

→ da inserire il richiamo e collegamento ipertestuale al documento statico LINEE GUIDA con descrizione del procedimento amministrativo AU



Il proponente presenta la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al Servizio energia ed economia verde tramite il portale [SUAPEE](https://sardegnaimpresa.eu/suape-fe/#/praticheList), al seguente indirizzo <https://sardegnaimpresa.eu/suape-fe/#/praticheList>.

La domanda di Autorizzazione Unica si inoltra mediante la compilazione e trasmissione telematica dei moduli disponibili sulla piattaforma, che variano a seconda della tipologia di intervento che si intende realizzare. Inoltre, il proponente dovrà utilizzare per gli elaborati da presentare in via esclusiva le schede reperibili nell'area download della pagina di accesso al SUAPEE.

Per avviare la presentazione della domanda di AU, nella sezione del SUAPEE dedicata all'inserimento della nuova pratica sarà necessario accedere al menu a tendina "Servizio Energia", impostare il "Comune di riferimento" e poi seguire la procedura guidata alla compilazione; nel caso l'area di intervento interessi più comuni si dovrà indicare il comune prevalente.

Come ulteriore strumento di supporto al proponente nella compilazione, si rimanda alla sezione [Video Tutorial](#) della pagina Sardegna Impresa; inoltre, si consiglia di prendere visione dei webinar per professionisti e operatori degli enti terzi realizzati in collaborazione con il FormezPA, disponibili rispettivamente ai seguenti link:

<http://eventipa.formez.it/node/344804> e <http://eventipa.formez.it/node/344823>.



AREE IDONEE E SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER GLI IMPIANTI IVI LOCALIZZATI

Il [D.Lgs. n. 199/2021](#) reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**; all'articolo 22 sono previste **semplificazioni amministrative** in relazione agli impianti ivi localizzati, successivamente estese dal [D.L. n. 13/2023](#).

Tra i principi generali vincolanti i decreti interministeriali in materia deve essere considerata la preferenza nei confronti di aree a destinazione **industriale** e **artigianale**, per servizi e logistica (Art. 20 [D.Lgs. n. 199/2021](#)).

Nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, il [D.Lgs. n. 199/2021](#), Art. 20, comma 8, individua alcune aree da considerarsi tali ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore. Tale classificazione acquisisce rilievo ai fini della successiva definizione delle aree idonee, in quanto i decreti recanti i criteri per l'individuazione dovranno tener conto anche delle aree definite **idonee** ai sensi del comma 8 (Art.47 del [D.L. n. 13/2023](#)). Detto comma, oggetto di numerose modifiche e integrazioni, prevede siano **aree idonee**, in via generale:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati **interventi di modifica**, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, **eventualmente abbinati a sistemi di accumulo**, che non comportino una **variazione dell'area occupata** superiore al **20%**. Tale limite percentuale **non si applica** per gli impianti **fotovoltaici**;
- le aree dei siti oggetto di **bonifica**;
- le **cave** e **miniere** cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i **siti** e gli **impianti** nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato** italiane e dei gestori di **infrastrutture ferroviarie** nonché delle società concessionarie **autostradali**;
- i **siti** e gli **impianti** nella disponibilità delle società di gestione **aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- le **aree** che **non** sono ricomprese **nel perimetro dei beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica**, incluse le zone gravate da usi civici ([Art. 47 D.L. n. 13/2023](#)), né ricadono **nella fascia di rispetto** dei beni sottoposti a tutela, determinata considerando una **distanza** dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **3 km** per gli impianti **eolici** e di **500 m** per gli **impianti fotovoltaici**;



- esclusivamente per gli impianti **fotovoltaici** e per gli impianti di produzione di **biometano, in assenza di vincoli** ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di **beni culturali**:
 - le **aree** classificate **agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le **cave** e le **miniere**;
 - le **aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, nonché le **aree** classificate **agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
 - le **aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**.

Le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 sono:

- il **carattere obbligatorio e non vincolante del parere** dell'autorità competente in materia **paesaggistica**, anche ai fini della VIA. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *a*);
- la **riduzione di un terzo dei termini** delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *b*).

Dette semplificazioni si applicano anche:

- alle **infrastrutture elettriche interrato** di connessione degli impianti, a prescindere dalla loro ubicazione (art. 22, comma 1-*ter*);
- alle **altre infrastrutture elettriche di connessione** (linee aree e, eventualmente, stazioni o cabine o loro porzioni), nonché a quelle necessarie per lo **sviluppo della rete** di trasmissione nazionale strettamente **funzionale** all'incremento dell'energia producibile da fonti **rinnovabili**, purché ricadenti **in aree idonee** (art. 22, comma 1-*bis*).



REGIMI AUTORIZZATIVI APPLICABILI PER TECNOLOGIA

PREMESSA: Si precisa che le tabelle che sintetizzano i regimi autorizzativi non tengono conto degli interventi che, ai sensi dei recenti aggiornamenti normativi, sono realizzabili in **manutenzione ordinaria** e non sono subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Sono infatti da considerarsi **Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio** i seguenti casi:

DESCRIZIONE INTERVENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ITER
Interventi che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m , di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;	D.Lgs. n. 115/2008 (Art. 11)	MANUTENZIONE ORDINARIA
L'installazione, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici , ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti. (In caso di vincolo paesaggistico: preventiva Comunicazione alla Soprintendenza).	D.Lgs. n. 28/2011 (Art. 7-bis)	
L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, fatte salve le valutazioni ambientali , ove previste. (In caso di vincolo paesaggistico: preventiva Comunicazione alla Soprintendenza).	D.L. n. 13/2023 (Art. 47), introduce Art. 22-bis D.Lgs. 199/2021	
Installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW , posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Se gli impianti ricadono nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'art. 2 del D.M. dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 ² , si applica a condizione che gli impianti abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri .	D.L. n. 13/2023 (Art. 49), modifica Art. 7-bis D.Lgs. 28/2011	

Per impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici con potenza sino ai 200 kW è prevista una comunicazione dell'intervento al Gestore di rete

² Ossia se in centri urbani di interesse storico, artistico, ambientale o aree edificate.



(attraverso il **Modello Unico semplificato**, ai sensi [DM n.297 2/8/2022](#)), che a sua volta provvede a trasmetterla al Comune interessato³.

Si riporta nella seguente tabella una sintesi delle modalità operative, le soglie di potenza e le relative procedure autorizzative applicabili per fonte di energia da normativa nazionale e regionale, illustrate con maggior dettaglio nella sezione specifica per singola tecnologia.

Fonti	Comunicazione (Comune/Enti competenti)	DILA (Comune/Enti competenti)	PAS (Comune/Enti competenti)	AU (RAS/MASE/Enti competenti)
Biomasse e biogas	- Realizzati in edifici esistenti che non alterino volumi e superfici, aventi P < 200 kW - Impianti di cogenerazione P < 50 kW ;	- Modifiche non sostanziali con incremento della potenza installata e necessità di ulteriori opere connesse, senza incremento dell'area occupata ;	- Biomasse P ≤ 200 kW - Biogas P ≤ 300 kW - Cogenerazione P = 50 kWe ÷ 1000 kWe ; - Altre modifiche non sostanziali non ricadenti nei casi precedenti;	- Biomasse P > 200 kW ; - Biogas P > 300 kW ; - Cogenerazione P > 1 MWe ; - Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Eolico	- Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento (fino a 3 anni) realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela; - Interventi realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati;	- Modifiche non sostanziali con incremento della potenza installata e necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata ; - Sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20% ; - Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;	- P ≤ 60 kW (con deroga RAS L.R. n.15/2010) non ricadenti nei casi precedenti; - Torri anemometriche per la misurazione del vento (oltre 3 anni) - Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti;	P > 60 kW non ricadenti nei casi precedenti; Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Fotovoltaico	Interventi da realizzare sui progetti di impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza risultante.	- Modifiche con sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportino variazioni o comportino variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; - Modifiche su impianti a terra che comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50% ; - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata ;	- Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti (P qualsiasi); - Impianti P ≤ 50 kW (con deroghe RAS L.R. n.15/2010) non ricadenti nei casi precedenti; - Impianti P ≤ 12 MW e opere connesse localizzati in aree idonee ; - Impianti P ≤ 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, purché non localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000;	P > 50 kW non ricadenti nelle altre categorie né in manutenzione ordinaria; Modifiche sostanziali su impianti esistenti;

³ Il Proponente, prima dell'inizio dei lavori di installazione, presenta sul portale del Gestore di rete il Modello Unico. Entro 20 gg. il Gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione dell'impianto. In caso affermativo il Gestore di rete invia copia del Modello Unico al Comune. Se sono necessari lavori complessi, il Gestore di rete invia al Proponente il preventivo per la connessione, secondo le disposizioni previste da ARERA. Completata l'installazione dell'impianto il Proponente trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II, che il Gestore provvede a trasmettere al Comune.



		- Impianti P ≤ 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee ⁴ ;	- Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti;	
Geotermico	- Impianti realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi P ≤ 200 kWe ;	- Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;	Impianti P ≤ 200 kW non ricadenti negli altri casi; Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;	Impianti P > 200 kW ; Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Idroelettrico	Impianti realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi P ≤ 500 kWe ; - <i>Revamping/Repowering</i> : Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere;	- Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano ≤ 15% ; - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;	P ≤ 100 kW non ricadenti negli altri casi (con deroga RAS L.R. n.15/2010 - P ≤ 200 kW ⁵); - Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;	P > 100 kW non ricadenti nei casi precedenti (P > 200 kW RAS); Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;

⁴ Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato da art. 7-bis del D.L. n. 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali**, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta **per i fabbisogni** delle medesime **strutture**.

⁵ RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all'art. n.12 della [L.R. n.15/2010](#), all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.



REGIMI AUTORIZZATIVI PER ALTRE SOLUZIONI TECNICHE CONNESSE A FER

Procedure autorizzative applicabili da normativa nazionale per interventi relativi ad impianti **agrivoltaici**⁶, agli **elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde** ed ai **sistemi di accumulo elettrochimico**.

Impianto	EDILIZIA LIBERA NON SOGGETTA A COMUNICAZIONE	PAS	AU
Agrivoltaico ⁷	Impianti agrivoltaici ubicati in aree non rientranti in aree protette o facenti parte della Rete Natura 2000; realizzati da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica; moduli posizionati ad altezza ≥ 2 m dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; prevedere effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, anche ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio;	Impianti agrivoltaici , che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 km dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;	Impianti non ricadenti nelle altre categorie;
Sistemi di Accumulo Elettrochimici	P \leq 10 MW , ovunque ubicati ⁸	Accoppiati a impianti FER o da fonte fossile (P < 300 MWt) in esercizio o autorizzati , oppure Realizzati in aree industriali , o in aree dove sono situati impianti industriali o in aree di cava, purché non comportino estensione delle aree , né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici .	Altri sistemi accoppiati a impianti FER da realizzare (opere connesse) : <ul style="list-style-type: none"> • AU Regionale Nuovi sistemi <i>stand alone</i> in aree non industriali o accoppiati a impianti da fonte fossile (P \geq 300 MWt): • AU statale MASE⁹
Produzione Idrogeno	P \leq 10 MW , ovunque ubicati ¹¹	Elettrolizzatori e strutture connesse realizzati in aree industriali , o in aree dove sono situati impianti industriali o in aree di cava; purché non comportino estensione delle aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente; non richiedano variante agli strumenti urbanistici.	Altri elettrolizzatori <i>stand alone</i> e infrastrutture connesse o elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti FER:

⁶ Con riferimento alle [Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici](#), ed alle semplificazioni introdotte con [D.L. n. 13/2023](#).

⁷ [Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022](#).

⁸ Fatta salva l'acquisizione di atti di assenso previsti in caso di vincolo culturale o paesaggistico, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento.

⁹ Per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MWt.

¹¹ Fatta salva l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di connessione alla rete elettrica o alla rete del gas naturale.



Verde ¹⁰ – Elettrolizzatori			<ul style="list-style-type: none"> • AU statale MASE¹² • AU Regionale o PAUR
---	--	--	---

FONTI ENERGIE RINNOVABILI (FER)

Attualmente, il quadro generale per l'applicazione dei diversi iter autorizzativi per impianti FER può essere schematizzato come illustrato nel seguito in dettaglio per ciascuna fonte di produzione di energia elettrica rinnovabile.

- Fotovoltaico
- Eolico (on-shore)
- Idroelettrico
- Geotermoelettrico
- Biomasse e Biogas

Fotovoltaico

Schema del quadro generale per l'applicazione degli interventi di edilizia libera o delle procedure autorizzative previste:

Fonti	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Procedura
Fotovoltaico	Impianti a terra e le relative opere realizzati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, non sottoposte a vincolo paesaggistico;	Qualsiasi	MANUTENZIONE ORDINARIA
	Impianti integrati su edifici o manufatti Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/04);	Qualsiasi	MANUTENZIONE ORDINARIA
	Interventi da realizzare sui progetti di impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza risultante;	Qualsiasi	COMUNICAZIONE

¹⁰ Ai sensi dell'art. [38 del D.Lgs. n. 199/2021](#), da realizzare in connessione impianti di produzione di energia elettrica da FER.

¹² Per *stand-alone* quando i progetti sono sottoposti a VIA di competenza statale; in connessione a impianti FER, quando gli elettrolizzatori sono funzionali a impianti con potenza superiore a 300MWt o a impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*.



Per impianti esistenti: Interventi di modifica con sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportino variazioni o comportino variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; Interventi su impianti a terra che comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%; Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata ;			DILA
Impianti P ≤ 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee ;	≤ 1000		DILA ¹³
Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti;	Qualsiasi		PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti;	≤ 50 ≤ 200 ¹⁴ ≤ 1000 ¹⁵		PAS
Impianti di potenza fino a 12 MW¹⁶ e opere connesse localizzati in aree idonee ;	≤ 12000 ¹⁶		PAS
Impianti di potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, purché non localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000;	≤ 10000		PAS
Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti ;	Qualsiasi		PAS
Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti;	> 50		AU
Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti ;			AU

¹³ Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato da art. 7-bis del D.L. n. 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali**, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta **per i fabbisogni** delle medesime **strutture**.

¹⁴ RAS: Intervento normativo di **estensione parziale soglia PAS**: In base all'art. n.12 della [L.R. n.15/2010](#), all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del [D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99](#).

¹⁵RAS: Intervento normativo di **estensione parziale soglia PAS**: Per le "serre fotovoltaiche effettive" ai sensi delle precedenti Linee guida (Allegato A2 alla [D.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018](#)).

¹⁶ Soglia aggiornata ai sensi dell'Art. 9 della [Legge n. 11 del 02/02/2024](#), modifica comma 2 bis dell'art. 4 del D.lgs. 28/2011.



Più in dettaglio, si riportano nel seguito le semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al [D.M. 10 settembre 2010](#).

Eolico (on-shore)

Schema del quadro generale per l'applicazione delle procedure semplificative:

Fonti	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Procedura
Eolico	Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva < 1,5 m e diametro < 1 m , non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	MANUTENZIONE ORDINARIA
	Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento (fino a 3 anni) realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela;	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Per impianti esistenti: Interventi che, a prescindere dalla potenza risultante, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati;	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Per impianti esistenti: Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata ;	Qualsiasi	DILA
	Sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20% ;		
	Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;		
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti negli altri casi	≤ 60 $\leq 200^{17}$	PAS
	Torri anemometriche destinate ad una misurazione del vento oltre 36 mesi ;	Qualsiasi	PAS
Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti;	Qualsiasi	PAS	
Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti;	> 60	AU	

¹⁷ RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all'art. n.12 della [L.R. n.15/2010](#), all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.



		> 200 ¹⁸	
	Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;		AU

Più in dettaglio, si riportano nel seguito le semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al [D.M 10 settembre 2010](#).

¹⁸ RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all'art. n.12 della [L.R. n.15/2010](#), all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.



Idroelettrico

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici fino a 500 kW.

La legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 al [D.L. n. 77 del 2021](#) (c.d. Decreto Semplificazioni bis) inserisce all'interno del Decreto Semplificazioni bis l'art. 32-bis che modifica le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'attività a edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione **non superiore a 500 kW** di potenza di concessione.

Fonti	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Procedura
Idroelettrico	Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche ¹⁹ : - realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; - aventi capacità di generazione ≤ 500 kWe	≤ 500	COMUNICAZIONE
	Per impianti esistenti: <i>Revamping/Repowering</i> : Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere;	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Per impianti esistenti: Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano $\leq 15\%$; Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;	Qualsiasi	DILA
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti negli altri casi;	≤ 100 ≤ 200 ²⁰	PAS
	Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;	Qualsiasi	PAS
	Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti;	> 100 > 200 RAS ²⁴	AU
	Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti.		AU

¹⁹ Punto 12.7 delle Linee Guida di cui al [D.M. 10 settembre 2010](#) – come modificato dall'articolo 32-bis del [D.L. n. 77/2021](#).

²⁰ RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all'art. n.12 della [L.R. n.15/2010](#), all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.



Più in dettaglio, si riportano nel seguito le semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al [D.M. 10 settembre 2010](#).

Geotermoelettrico

Fonti	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Procedura
Geotermoelettrici	Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche ²¹ : - realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; - aventi capacità di generazione ≤ 200 kWe;	≤ 200	COMUNICAZIONE
	Per impianti esistenti: Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;	Qualsiasi	DILA
	Impianti geotermoelettrici di potenza sino ai 200 kW non ricadenti negli altri casi;	≤ 200	PAS
	Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;	Qualsiasi	PAS
	Impianti geotermoelettrici di potenza superiore ai 200 kW;	> 200	AU
	Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti.		AU

Nota. L'articolo 25, comma 6-*bis* del [D.Lgs. n. 199/2021](#), aggiunto dall'articolo 15 del D.L. n. 17/2022, rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. In attuazione dell'articolo 25 del [D.Lgs. n. 199/2021](#) è stato adottato il [D.M. 30 settembre 2022](#)²².

²¹ Punto 12.7 delle Linee Guida di cui al [D.M. 10 settembre 2010](#) – come modificato dall'articolo 32-*bis* del [D.L. n. 77/2021](#).

²² Il decreto "Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti", ritenuto che le semplificazioni previste per gli impianti geotermoelettrici dal [D.M. 10 settembre 2010](#) potessero essere



Biomasse e Biogas

In questa sezione si considerano gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Fonti	Modalità operative / di installazione	Potenza (kW)	Procedura
Biomasse e biogas	Operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50kWe (microcogenerazione)	< 50	COMUNICAZIONE
	Realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio ²³ , non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;	≤ 200	COMUNICAZIONE
	Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata ;		DILA
	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003 , come modificata dal DL n.77/2021; Impianti - esclusi quelli realizzabili come attività libera - di potenza nominale inferiore a 200 kW se alimentati da biomasse (300 kW se biogas) ²⁴ ;	≤ 200 ≤ 300	PAS
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi in cui è prevista la Comunicazione;	50 - 1000	PAS
	Altri interventi di modifica non sostanziale non ricadenti nei casi precedenti;		PAS

estese anche agli impianti finalizzati al solo scambio termico con il terreno senza produzione di energia elettrica, ha previsto:

- L'equiparazione ad attività di edilizia libera della realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
 - la potenza termica dell'impianto è inferiore a 50 kW;
 - gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
- La PAS per gli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
 - la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW

²³ Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis del DPR 380/2001).

²⁴ [Allegato II al D.L. n. 77/2021](#), recante la nuova Tabella A allegata all'art. 12 del [D.Lgs. n. 387/2003](#).



	<p>Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021. Impianti a biomasse > 200 kW Impianti a biogas > 300 kW Impianti di cogenerazione > 1 MWe (o 3000 kWt);</p>	<p>> 200 > 300 > 1000</p>	<p>AU</p>
	<p>Interventi di modifica sostanziale di progetti autorizzati o impianti esistenti;</p>		<p>AU</p>

Più in dettaglio, si riportano nel seguito le semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al [D.M 10 settembre 2010](#).



AU - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA

All'istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica, da compilarsi secondo i modelli e le schede disponibili nella piattaforma SUAPEE, deve essere allegata, pena l'improcedibilità dell'istanza, la documentazione definita nell'Art. 7, c. 1 lett. a) b) c) d) p) [All. A alla D.G.R. 3/25 del 23.01.2018.](#)

Indicazione degli elaborati minimi essenziali:

- Elaborati di progetto;
- Piano particellare;
- Piano particellare di esproprio PPE, se dovuto;
- Preventivo connessione alla rete elettrica ed esplicita accettazione;
- Titolo di disponibilità delle aree;
- Ricevuta del versamento degli oneri istruttori.

Al fine di garantire l'efficienza dell'attività istruttoria ed il rispetto della tempistica del procedimento AU, in caso di carenza nella documentazione presentata l'Amministrazione si riserva di valutare l'archiviazione o il rigetto della domanda stessa.

CHECKLIST

Per la predisposizione dei contenuti della domanda si rimanda sezione **AU RAS Moduli e Schede** e alla modulistica disponibile sul SUAPEE.

ONERI ISTRUTTORI

Il proponente all'atto della domanda di Autorizzazione Unica deve versare all'Amministrazione procedente gli oneri istruttori come indicato nella [D.G.R n. 12/30 del 10 marzo 2011.](#) Il pagamento degli oneri istruttori deve essere allegato alla domanda di Autorizzazione Unica.

L'ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definito come di seguito indicato, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e da riportare al valore degli impianti e in misura non superiore al 0,03 per cento dell'investimento:

- pari allo 0,03 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione), per le istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
- pari allo 0,015 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per le istanze di modifica, potenziamento, rifacimento totale, rifacimento parziale, riattivazione e accertamento di conformità;



- pari allo 0,01 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per le istanze di voltura, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati dall'istanza;
- pari allo 0,01 per cento dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per la richiesta di proroga dei termini per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto.

Il pagamento si effettua:

- preferibilmente mediante **modulo PAGOPA** disponibile a questo [link](#).



AU RAS LINEE GUIDA AU FER E NORMATIVA

Le Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili sono volte a regolamentare l'esercizio delle funzioni amministrative per autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Per quanto non espressamente regolamentato dalle Linee Guida regionali si rimanda alla disciplina prevista dalle [Linee Guida Nazionali](#), dalla [L. n. 241 del 1990](#) e dalla [L.R. n. 24 del 2016](#).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Elenco dei principali riferimenti normativi che regolano il procedimento amministrativo AU FER e gli interventi di semplificazione, con richiamo ai testi ufficiali pubblicati su Buras e Gazzetta Ufficiale.

- [Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi](#)
- [Legge n. 55 del 9/04/2002](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. n.7 del 7/02/2002](#), recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
- [Decreto legislativo n. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità](#)
- [D.M. 10-9-2010 – “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”](#)
- [Decreto legislativo n. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE](#)
- [Delibera Giunta Regionale n. 45/40 del 2.8.2016 - Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un'economia condivisa dell'Energia”.](#)
- [Legge regionale n. 24 del 20/10/2016 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi](#)
- [Delibera Giunta Regionale n. 3/25 del 23.01.2018 - Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Modifica della deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011](#)
- [Legge Regionale n.2 dell'8/02/2021 - Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale \(PAUR\), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 \(Norme in materia ambientale\), e ss. mm. e ii.](#)



- [D.L. n. 77 del 31/05/21 “Decreto Semplificazioni” - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure](#)
- [Decreto Energia n. 17 del 01.03.2022](#) convertito con modifiche in [Legge n. 34 del 27.04.2022](#)
- [Direttiva Segretario Generale RAS n.2 del 22/03/22](#) - Direttiva, in applicazione dell'art. 2 comma 3, lettere c), d) e h), della legge regionale 21 giugno 2021 n. 10, sul procedimento amministrativo, in particolare sui termini di conclusione dello stesso ai sensi degli articoli 2 e 2bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi dell'art. 15 e ss. della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24
- [Legge n. 41 del 21 aprile 2023](#) “Decreto Semplificazioni PNRR” - Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
- [Legge n. 11 del 02/02/2024](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (24G00022) (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2024).

AU RAS MODULI E SCHEDE

SCHEDE ISTANZE SUAPEE

Sezione che riporta le schede da scaricare ed utilizzare obbligatoriamente nella compilazione degli elaborati da presentare come contenuti dell'istanza (all'Art.7 delle Linee Guida).

ELENCO ELABORATI (EE)

Elaborato predisposto in formato *.xlsx (da trasmettere anche in formato *.pdf), che include due fogli:

- A. Elenco Elaborati (contenuti dell'istanza di cui all'Art.7 delle Linee Guida);
- B. Elenco Elaborati da compilare a cura del Proponente (descrizione degli elaborati, la loro codifica e lo storico delle revisioni e data caricamento).

- FILE Scheda_Elenco_Elaborati.xlsx -

SCHEDE SINTETICA INTERVENTO (SI)

Elaborato predisposto in formato *.xlsx (da trasmettere anche in formato *.pdf), che include una sintesi dell'intervento: dati proponente, comune/i interessato/i, tecnologia, n. elementi (moduli, stringhe, aerogeneratori, etc.), taglia, potenza nominale ed effettiva, n./potenza



inverter, n./tipologia/dimensioni delle cabine, producibilità impianto, livello di tensione (MT o AT), soggetto preposto alla realizzazione delle opere di connessione.

- FILE Scheda_Sintetica_Intervento_SI.xlsx -

PIANO PARTICELLARE (PP)

Elaborato predisposto in formato *xlsx (da trasmettere anche in formato *.pdf), che include le seguenti parti:

- Schema PP
- A. Elenco Particelle
- B. Sintesi Tabellare

- FILE Scheda_Piano particellare.xlsx -

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (PPE)

Elaborato predisposto in formato *xlsx (da trasmettere anche in formato *.pdf), che include le seguenti parti:

- Schema relazione tecnica descrittiva PPE
- A. Elenco Particelle
- B. Sintesi Tabellare

- FILE Piano particellare di esproprio_modello.xlsx -

ELENCO AMMINISTRAZIONI COMPETENTI (AC)

Elaborato predisposto in formato *xlsx (da trasmettere anche in formato *.pdf), che include l'elenco delle Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari all'ottenimento dell'AU.

- FILE Scheda_Elenco_Amministrazioni_Competenti.xlsx -

ELEMENTI NECESSARI RICHIESTI DALLE AMMINISTRAZIONI/ENTI COMPETENTI

Elaborato predisposto a supporto del proponente in formato *xlsx che include l'elenco degli elementi necessari per la verifica istruttoria da parte di Amministrazioni ed Enti competenti ad esprimere pareri nell'ambito della AU.

- FILE Scheda_Elenco_Richieste_Amministrazioni/Enti_Competenti.xlsx -



MODULISTICA SUAPEE

Sezione in cui è possibile consultare e scaricare la modulistica SUAPEE, che sarà proposta in automatico dal sistema durante la procedura di compilazione guidata. Per procedere alla creazione e compilazione di una pratica il proponente dovrà seguire la procedura guidata nella sezione opportuna → Accedi al SUAPEE.

SCHEDE PER ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

RACCOLTA DATI IMPIANTI FER

Per poter avere una base dati completa della presenza degli impianti rinnovabili autorizzati sul territorio si prevede inoltre una scheda informativa per la condivisione dei dati relativi alle procedure autorizzative rinnovabili di competenza dei Comuni, ai sensi del par. 7.1 Parte 1 del [D.M 10 settembre 2010](#).

Scheda informativa Comuni: la scheda dovrà essere inviata al Servizio energia ed economia verde – Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna tramite PEC all'indirizzo _____ - indicando nell'oggetto "Servizio Energia: scheda informativa"

I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno, il monitoraggio semestrale attraverso la scheda informativa, contenente le informazioni ed i dati relativi alle procedure di propria competenza (**Scheda informativa Comuni_SC_xlsx**).

- FILE Scheda_informativa_Comuni_Regione.xls -

CONTATTI

Assessorato dell'industria

Direzione generale dell'industria

Servizio energia ed economia verde

Settore strutture e infrastrutture energetiche, autorizzazioni uniche

Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari

Telefono: 070/606-2573; 070/606-2310; 070/606-2412; 070/606-2229.

✉ ind.energia@regione.sardegna.it